

Orientamenti giurisprudenziali in merito ai casi di violenza sui minori.

(testo, rivisto e corretto, dell'intervento tenuto in occasione del convegno su «Aspetti della violenza su minori (intra ed extra familiari): forme di tutela e strumenti di controllo e prevenzione», organizzato a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità il 4/5 ottobre 2018).

Nella stragrande maggioranza dei casi l'unico testimone diretto delle violenze e degli abusi sessuali è la persona offesa il cui racconto non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è prova dichiarativa sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza). La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art 192, comma 1, cod. proc. pen.). In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto, come detto, senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).

Quando vittima del reato è una persona minorenni tale regola di giudizio pretende una rigorosa osservanza ma la minore età del dichiarante non giustifica il venir meno della presunzione di veridicità del suo racconto. L'essere minorenni, insomma, non costituisce specifico elemento atto a rendere fondato il sospetto che affermi il falso, né legittima la presunzione, ancor più radicale, che sia incapace di testimoniare. Occorre tenere ben distinte la capacità di testimoniare dalla (valutazione di) credibilità, soggettiva ed oggettiva, del testimone stesso: l'una (la capacità di testimoniare) attiene alla *idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza* (tradotta dalla giurisprudenza, in caso di minori vittime di abusi, nella attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), condiziona l'esistenza stessa della prova, al punto che il suo accertamento può essere disposto d'ufficio dal giudice anche in caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale del minore vittima di abuso (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270937), ed il suo accertamento può essere anche demandato al perito o al consulente tecnico; l'altra (la credibilità soggettiva ed oggettiva) presuppone la capacità a testimoniare del dichiarante ed il suo accertamento è *compito esclusivo del*

giudice che non può, nemmeno surrettiziamente, delegarlo al consulente tecnico o al perito (Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528). Il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n.8541 del 18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272299).

Dunque, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenni vittima di abuso sessuale non sfugge alle regole generali in materia di testimonianza, quanto alla attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ma richiede la necessità di accertare, da un lato, la cosiddetta capacità a deporre, e, *dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute* (Sez. 3, n. 39994 del 26/09/2007, Rv. 237952; nello stesso senso Sez. 3, n. 8957 del 06/12/2012, Rv. 254741).

La giurisprudenza tende di conseguenza a sanzionare come affetta dal *vizio di manifesta illogicità*, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, *venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione* (Sez. 3, n. 4069 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238543; Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013, Rv. 257094), tra queste, oltre alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari, anche le condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno e i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni e alla limitazione che i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute possono subire soprattutto quando il bambino è in tenera età (Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, Rv. 247740; Sez. 3, n. 23278 del 06/04/2004, Rv. 229421).

Occorre però tenere ben distinte (ma non è operazione facile) tali situazioni esterne al minore dalla sua suggestionabilità che è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione *solo quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche od immature* (Sez. 3, n. 20390 del 24/02/2015; Sez. 3, n. 12027 dell'11/02/2015; Sez. 3, n. 42984 del 04/10/2007, Rv. 238065).

Il modo con cui la prova viene raccolta non è affatto indifferente; diverse norme suggeriscono, ovvero impongono, particolari modalità di assunzione e documentazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese vittime di "violenza", soprattutto se minorenni.

In termini generali, quando si deve procedere all'assunzione delle dichiarazioni della *persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità*, così come definita dall'art. 90-quater c.p.p., è consentita la riproduzione audiovisiva quale modalità aggiuntiva della documentazione dell'atto mediante verbale (art. 134, comma 4, c.p.p.). Gran parte delle norme processuali che disciplinano le modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano anche a tutti i casi nei quali si procede per uno dei delitti previsti dal comma 1-ter dell'art. 351, c.p.p., aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), legge n. 172 del 2012. Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti previsti dal codice penale: **572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis**.

Quando si procede per tali reati la riproduzione fonografica o audiovisiva è *obbligatoria* se le dichiarazioni testimoniali vengono assunte in sede di *incidente probatorio* e siano interessate persone minorenni (art. 398, comma 5-bis, c.p.p., che impone il ricorso alla perizia o alla consulenza tecnica, in caso di temporanea indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale

tecnico). In tal caso l'assunzione della prova, oltre che necessariamente documentata in uno dei modi sopra indicati, deve essere svolta anche con modalità particolari, di volta in volta stabilite dal giudice, quando specifiche esigenze di tutela delle persone lo impongano o comunque con modalità protette. In sede *dibattimentale* la riproduzione fonografica della testimonianza costituisce modalità fisiologica di documentazione della prova sicché l'art. 498, commi 4-bis e 4-ter, c.p.p., richiama l'art. 398, comma 5.bis, c.p.p., ad ulteriore presidio della serenità del testimone minorenni quando l'esame diretto da parte del giudice non sia sufficiente.

Quando si procede per i reati sopra indicati ovvero quando, nel corso delle indagini (comprese quelle difensive) è necessario assumere informazioni da persona offesa, anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità, la polizia giudiziaria, il pubblico ministero ed il difensore, *devono avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile* (art. 351, comma 1-ter, 362, comma 2, 391-bis, comma 5-bis, c.p.p.). Per l'esame dibattimentale provvede l'art. 498, comma 4, che contempla la possibilità, per il giudice che conduce l'esame, di avvalersi anche dell'ausilio di un familiare del minore (oltre che di un esperto in psicologia infantile). Tale facoltà non è espressamente prevista dagli artt. art. 351, comma 1-ter, 362, comma 2, e 391-bis, comma 5-bis, c.p.p.. Tuttavia, l'art. 609-decies, c.p., prevede espressamente che quando si procede per uno dei reati sopra indicati commessi in danno di un minorenni, l'assistenza affettiva e psicologica di quest'ultimo *è assicurata in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori* (sempre che non si tratti dell'autore del reato) *ovvero di altre persone idonee indicate dal minorenni*.

Ulteriori precauzioni sono richieste alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero (non al difensore) i quali devono evitare contatti tra la persona offesa particolarmente vulnerabile chiamata a rendere le dichiarazioni e la persona sottoposta alle indagini e la inutile o comunque superflua ripetizione delle dichiarazioni stesse. L'esigenza di evitare inutili ripetizioni delle dichiarazioni già rese in sede di incidente probatorio ovvero in altro dibattimento nel contraddittorio con la persona sottoposta alle indagini dal testimone minore degli anni sedici ovvero da persona offesa particolarmente vulnerabile, limita la possibilità di chiederne l'esame testimoniale quando si procede per uno dei reati di cui all'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. (con inspiegabile esclusione, però, di quelli di cui agli artt. 572 e 600-bis, comma secondo, e 612-bis, c.p.), e l'esame non verta su circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero la ripetizione non sia resa necessaria da specifiche esigenze (art. 190-bis c.p.p.), delle quali, ovviamente, è necessario dar conto.

Le modalità di documentazione della prova dichiarativa assolvono, quando previste, alla funzione di consentire il controllo sul modo con cui l'esame è stato condotto, le dichiarazioni sono state rese, le domande sono state poste. Gli ulteriori accorgimenti che riguardano il modo dell'assunzione delle dichiarazioni (modalità protette e assistenza del dichiarante), ovvero ne prevengono l'inutile ripetizione, tendono a preservare la serenità del dichiarante, a proteggerlo, soprattutto se minore, dalla traumatica rievocazione del ricordo, a garantire la genuinità della prova .

Accorgimenti, presidi, suggerimenti, sono previsti anche da linee guida elaborate da esperti della materia, la più famosa delle quali è la cd. Carta di Noto che contiene le linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale.

E' importante rimarcare che tra le ragioni della stesura e dell'aggiornamento delle linee guida *sono espressamente indicati il diritto di difesa dell'indagato/imputato ed il diritto di questi ad un processo equo e imparziale*, così come individuati dall'art. 30, comma 4, della Convenzione del

Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (cd. Convenzione di Lanzarote, che richiama, a sua volta, sul punto, l'art. 6 della Convenzione E.D.U.) e dall'art. 8, comma 6, del protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e ratificati in Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46.

Alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono già oggetto di analoghe previsioni del codice di rito; tra questi, come visto: 1) l'assistenza affettiva e psicologica assicurata alla persona offesa minorenni vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento (art. 609-*decies*, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 18 della Carta); 2) l'incidente probatorio quale sede privilegiata di acquisizione della testimonianza del minore (art. 392, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., in relazione all'art. 15 della Carta), che comporta, tra le sue conseguenze, il divieto della reiterazione dell'esame quando non necessario (art. 190-*bis*, cod. proc. pen.); 3) l'obbligo di procedere, in caso di incidente probatorio, alla documentazione della testimonianza mediante riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 398, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., in relazione all'art. 10 della Carta); 4) la possibilità, da parte del giudice, di avvalersi di un esperto in psicologia infantile in sede di esame del minore (498, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1 della Carta); 5) la possibilità, anche per il giudice del dibattimento, di procedere, su richiesta di parte ovvero se egli stesso lo ritenga necessario, alla riproduzione fonografica o audiovisiva della testimonianza del minore vittima del reato (art. 498, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.); 6) l'obbligo, per la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile o in psichiatria infantile quando assumono informazioni da persone minori (artt. 351, comma 1-*ter*, e 362, cod. proc. pen.); 7) l'obbligo, per il giudice, di nominare un perito scegliendolo tra le persone fornite di particolare competenza nella materia (art. 221, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1 della Carta), con conseguente possibilità, per le parti, di interloquire sulla competenza del perito e sui quesiti che gli vengono proposti (art. 226, u.c., cod. proc. pen., in relazione all'art. 2 della Carta); 8) il divieto di compiere accertamenti peritali sulla veridicità e credibilità del testimone (art. 196, comma 2, cod. proc. pen., che limita l'accertamento peritale alla sola idoneità fisica o mentale a rendere dichiarazioni, in relazione agli artt. 4 e 5 della Carta).

Le conseguenze della violazione di queste norme sono, in questi specifici casi, disciplinate dallo stesso codice di rito; non è dunque necessario far riferimento alla Carta di Noto.

Diversa, invece, è la portata delle linee guida nei casi in cui le prescrizioni non siano nemmeno indirettamente trasfuse in analoghe previsioni del codice di rito e che riguardano più direttamente, per esempio: 1) i casi e i modi in cui procedere all'accertamento della capacità a testimoniare del minore (artt. 5 e 6 della Carta); 2) in modi, le procedure e i protocolli scientifici da seguire in sede di assunzione di dichiarazioni dal minore (art. 7 della Carta); 3) le metodiche più corrette che l'esperto deve seguire per esprimere il proprio parere ed il contenuto del parere stesso (artt. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 della Carta).

In questi casi, le prescrizioni riguardano non tanto le modalità estrinseche di assunzione della prova (peraltro già disciplinate dal codice di rito), ma le modalità ritenute scientificamente e metodologicamente più adatte a garantire la genuinità intrinseca delle dichiarazioni del minore e la loro capacità evocativa del fatto, preservandole, ad un tempo, dal pericolo di manipolazioni di qualsiasi tipo, non necessariamente volontarie.

In tali ipotesi, dunque, le linee guida della Carta di Noto acquistano rilevanza non nella fase di assunzione *'estrinseca'* della prova (già disciplinata dal codice di rito), ma in quella della sua successiva valutazione (artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).

La violazione delle modalità di assunzione della prova previste dal codice di rito nei casi sopra indicati non determina l'inutilizzabilità della prova stessa ai sensi dell'art. 191, comma 1, c.p.p., non trattandosi di prove assunte in violazione di divieti stabiliti dalla legge (a maggior ragione nei casi in cui tali modalità non sono imposte) (nel senso della piena utilizzabilità, Sez. 3, n. 30865 del 14/05/2015, Rv. 264248; cfr. altresì, Sez. 3, n. 10489 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262699).

Più recentemente, però, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto", nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza non sono inutilizzabili, *ma in relazione ad esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento* (Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, Rv. 262976). Il giudice, infatti, non può trascurare, *sic et simpliciter*, le acquisizioni proposte dalla comunità scientifica in materie che sono soggette alla sua cognizione e che gli forniscono gli strumenti che, secondo leggi, prassi e metodologie scientifiche unanimemente riconosciute come le più corrette, possono essergli di valido supporto nella valutazione della prova. Tanto più se, come ricordato in precedenza, tali strumenti sono posti a presidio anche del diritto di difesa dell'imputato e del suo diritto ad un processo equo.

Di rilievo, quanto alla reiterazione delle audizioni della persona offesa vittima di violenza sessuale, il principio affermato da Sez. 3, n. 46592 del 02/02/2017, Rv. 271064, secondo cui la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa.

Ancor più interessante, in tema di rilevanza della video-registrazione della testimonianza del minore, il principio affermato da Sez. 3, n. 43723 del 23/05/2013, Rv. 258324, secondo cui la valutazione del giudice d'appello sulla testimonianza del minore, persona offesa di un reato sessuale, per essere affidabile e fondare legittimamente la riforma della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di primo grado, deve essere conseguenza non della sola lettura delle trascrizioni dell'incidente probatorio, ma dell'analisi, seppure indiretta, dell'evento-testimonianza del minore, attraverso la visione delle videoregistrazioni della testimonianza. Ciò sul rilievo che, come affermato anche dalla Corte E.D.U., l'evento-testimonianza in riferimento alla vittima di età minore si compone, oltre che del "risultato" dell'esame-intervista, anche delle modalità con le quali l'incombente istruttorio venga realizzato, essendo l'analisi del contegno del testimone essenziale per la valutazione di attendibilità. La necessità di proteggere il minore da dolorose rievocazioni del ricordo limita, come visto, la possibilità di reiterarne l'esame ma non giustifica la compressione del diritto dell'imputato a interrogarlo, come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488).

Sono infatti utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, solo se sia stata accertata, in base a motivato

parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore, che può essere assoluta, nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame - *da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto - e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen.* (Sez. 3, n. 42718 del 05/07/2016, Rv. 268016; Sez. 39766 del 16/04/2013, Rv. 257681).

Anche la regola dell'inutilizzabilità contenuta nell'art. 526, comma primo-bis cod. proc. pen., secondo la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non si applica quando il minore, parte offesa di reati sessuali, sentito nel corso dell'incidente probatorio, si sia rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di aver riferito i fatti ad altra persona; infatti, in tale particolare situazione, non si può ritenere che il comportamento di un minore, soprattutto se inferiore ai dieci anni, sia stato determinato da una scelta libera e cosciente e da una volontà altrettanto cosciente (Sez. 3, n. 21034 del 09/03/2004, Rv. 229040).

Aldo Aceto